

FAQ Centri Commerciali Naturali 2014
Bando Decreto n° 1338 del 31/03/2014
Rev del 17.06.2014

Ammissibilità formale:

D: Chi può presentare domanda a valere sul bando in oggetto?

R: Come indicato all'art. 1 del Bando, **solo le associazioni stabili costituite principalmente da PMI operanti nel settore del commercio**, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, ed ubicate in territorio toscano, possono presentare domanda. Tali associazioni stabili devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda. Inoltre il Comune in cui il soggetto beneficiario aggrega le imprese deve aver istituito il centro commerciale naturale nell'ambito territoriale in cui il soggetto beneficiario opera.

D: Se tra le imprese componenti il Centro Commerciale Naturale vi sono anche Grandi Imprese, il CCN in questione è soggetto ammissibile?

R: Se il CCN in questione possiede tutti i requisiti di ammissibilità formale previsti dal Bando, esso risulta essere soggetto ammissibile. Il fatto che tra le imprese componenti il CCN stesso figurino anche una o più Grandi Imprese non è motivo di non ammissibilità formale.

D: Se la mia associazione non risulta ancora costituita al momento della presentazione della domanda, posso comunque partecipare al bando e successivamente provvedere alla costituzione?

R: No, come indicato all'art. 1 del Bando, *“L'associazione, al momento della presentazione della domanda, deve essere già legalmente costituita, disporre di un atto costitutivo e di un proprio statuto, essere regolarmente iscritta presso la competente Camera di commercio.”*

D: Se il soggetto che presenta domanda è una associazione di associazioni di CCN, può presentare domanda come soggetto beneficiario del contributo?

R: In base ai dettami del Bando, *“I soggetti destinatari del bando sono rappresentati da micro, piccole e medie imprese del sistema distributivo e commerciale locale che si siano legalmente costituite in forme associative stabili e che tali imprese operino in ambiti territoriali delimitati dal Comune come Centri commerciali naturali ex Capo XIII Legge regionale n.28/2005. L'oggetto sociale del soggetto beneficiario deve essere coerente con le finalità generali del presente bando.”*

Inoltre, in base all'art. 2 del Bando, requisiti di ammissibilità formale relativi al soggetto beneficiario sono

“1. atto costitutivo con statuto e regolamento del soggetto beneficiario avente data antecedente alla quella di presentazione della domanda;

2. il soggetto beneficiario iscritto alla Camera di commercio della Toscana di riferimento;

3. il Comune in cui il soggetto beneficiario aggrega le imprese deve aver istituito il centro commerciale naturale nell'ambito territoriale in cui il soggetto beneficiario opera;”

Pertanto se l'associazione è costituita da associazioni tutte le quali risultano, singolarmente considerate, avere i requisiti per accedere al bando (vedi quesito n. 1), il soggetto associativo può presentare domanda in qualità di soggetto beneficiario. In tale caso le singole associazioni che costituiscono il soggetto associativo presentatore della domanda non possono a loro volta presentare domanda pena l'esclusione dal bando di tutte le loro domande.

Inoltre, nel caso in questione, le singole associazioni che costituiscono il soggetto associativo presentatore della domanda non sono qualificabili come soggetti beneficiari diversa che possono validamente attestare con dichiarazione congiunta la loro partecipazione al progetto per il riconoscimento del punteggio relativo.

D: Se il soggetto che presenta domanda è una associazione di soggetti in parte che possiedono i requisiti di soggetti ammissibili (beneficiari) e in parte NON li possiedono, può presentare

domanda?

R: NO, tutti i soggetti aggregati al soggetto che presenta domanda devono obbligatoriamente possedere singolarmente i requisiti richiesti di ammissibilità previsti dal bando, tra cui l'iscrizione alla CCIAA.

D: Il soggetto beneficiario deve dimostrare di possedere i requisiti di ammissibilità oggettivi previsti all'art. 2 del Bando?

R: Il soggetto beneficiario è tenuto a mettere in grado l'Organismo Intermedio di poter verificare i possesso di tali requisiti. Pertanto il soggetto beneficiario è tenuto a fornire:

- atto costitutivo con statuto e regolamento del soggetto beneficiario avente data antecedente alla quella di presentazione della domanda da cui si evinca la natura di Centro Commerciale Naturale. **Risulta necessario fornire tale dichiarazione;**
- atto del/dei Comune/i che individua/no e delimita/no l'ambito territoriale del centro commerciale naturale in cui opera il soggetto beneficiario che presenta la domanda, ovvero i soggetti costituenti le associazioni da cui il soggetto beneficiario è composto, vedi quesiti n.4 e n.5. **Risulta necessario fornire tale dichiarazione;**
- apposita documentazione da cui si evinca che il progetto contiene iniziative che prevedono:
 - a) l'offerta di servizi innovativi al consumatore che abbiano ottenuto una dichiarazione di interesse da parte di un'associazione facente parte del Comitato Regionale dei Consumatori ed Utenti. **Risulta necessario fornire tale dichiarazione;**
 - b) acquisizione di servizi innovativi collettivi (ad esempio organizzativi, logistici, commerciali, ecc.) di supporto alle attività delle imprese aderenti al soggetto beneficiario.
 - c) comunicazione delle promozioni commerciali collettive, sia in modalità cartacea che digitale;
 - d) micro eventi di animazione territoriale del centro commerciale naturale, purché si sviluppino stabilmente nell'intero periodo di validità del progetto e siano finalizzati ad informare la clientela sulle finalità del progetto;

Per i punti b), c) e d) è necessario, nella scheda tecnica, scegliere almeno una delle sopra indicate opzioni, pena l'impossibilità di chiusura della Domanda stessa. Tale opzione indicata deve ritrovare riscontro nella descrizione tecnica del progetto.

D: L'Associazione di un Centro Commerciale Naturale ha sottoscritto dichiarazione congiunta unitamente ad un altro Centro Commerciale Naturale che presenta una propria domanda in qualità di soggetto beneficiario del contributo. Può l'associazione del Centro Commerciale Naturale firmataria della suddetta dichiarazione congiunta presentare una propria domanda in qualità di beneficiario del contributo?

R: Sì, il bando all'art. 2 prevede che un soggetto beneficiario possa presentare una sola domanda pena la non ammissibilità di tutte le domande presentate dal soggetto stesso. Il soggetto che sottoscrive una dichiarazione congiunta non deve essere collegato al soggetto beneficiario del contributo, e pertanto lo stesso può presentare un altro progetto dove risulti essere capofila unico beneficiario del contributo.

D: E' previsto un importo minimo del progetto?

R: Sì, l'importo minimo del progetto è 30.000 €, se il progetto è inferiore a tale importo non è ammissibile. Se il progetto realizzato non raggiunge questo valore minimo è soggetto a revoca del finanziamento.

D: Le dichiarazioni fornite sono oggetto di verifica?

R: Tutte le dichiarazioni fornite vengono considerate in base a quanto dichiarato in esse. I dati in esse contenuti sono soggetti a verifiche ed accertamenti successivamente alla pubblicazione della graduatoria.

D: Al massimo quanto possono durare i progetti presentati?

R: Come previsto all'art. 8 del Bando, tutte le spese devono essere rendicontate entro 15 mesi dalla data di inizio attività progettuali. Pertanto entro tale termine i progetti devono ritenersi conclusi e tutte le spese sostenute devono essere state quietanzate e la rendicontazione deve essere stata completata.

D: Tempistica: da quando decorre il termine dei 15 mesi per realizzare le attività progettuali? Dalla data di approvazione graduatoria? O dalla lettera che conferma l'effettivo finanziamento (vedi vincoli patto stabilità) del soggetto aggiudicatario?

R: La decorrenza dei termini dei 15 mesi è da considerare dalla data di comunicazione del finanziamento che verrà inviata da Sviluppo Toscana al beneficiario successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva.

D: Sono previste proroghe alla durata dei progetti?

E: No, non sono possibili proroghe in quanto non previste.

D: Quando sarà possibile chiedere il contributo?

R: Dopo l'approvazione della graduatoria il beneficiatore verrà informato con una comunicazione in cui saranno fornite tutte informazioni relative all'ottenimento del finanziamento.

D: Se il Piano Finanziario presentato supera i limiti imposti dal bando vengono richieste integrazioni per la rimodulazione?

R: No, in caso di sfioramento di tali limiti, in fase di istruttoria formale vengono effettuati i tagli delle spese in eccesso. Se con tali tagli il budget presentato risultasse inferiore al costo minimo imposto dal bando, il progetto verrà considerato non ammissibile.

Presentazione della Domanda

D: Entro quando è possibile presentare la domanda?

R: Come indicato dal Bando art. 6, i soggetti beneficiari di cui al punto 1 del presente Bando dovranno presentare la domanda di aiuto unitamente al progetto ed alla documentazione comprovante i requisiti e le qualità del progetto, a decorrere dal **1 giugno 2014 fino alle ore 12 del 30 giugno 2014**. La domanda di aiuto può essere presentata **esclusivamente per via telematica** su piattaforma di Sviluppo Toscana SPA <https://sviluppo.toscana.it/ccn2014>. La richiesta di accesso alla piattaforma (account) può essere inoltrata a partire dalle **ore 12 del 26 maggio 2014 e fino alle ore 12 del 20 giugno 2014** nelle modalità previste e disponibili sulla piattaforma stessa.

D: La presentazione della domanda deve avvenire obbligatoriamente on-line o può essere effettuata anche tramite invio del cartaceo?

R: Come indicato dal Bando art. 6, la domanda di aiuto può essere presentata esclusivamente per via telematica su piattaforma di Sviluppo Toscana SPA <https://sviluppo.toscana.it/ccn2014>.

Le domande presentate fuori termine od in modalità diversa da quella sopra descritta sono considerate irricevibili e quindi non saranno oggetto di alcuna valutazione.

D: E' obbligatorio firmare digitalmente la domanda o la medesima può anche essere firmata in maniera calligrafica?

R: Come indicato dal Bando art. 6, la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. La mancata sottoscrizione nelle forma digitale (con firma digitale valida) della documentazione presentata è motivo di esclusione.

D: Se io sono un consulente che deve presentare più di un progetto (soggetti CCN differenti), mi basta ottenere un solo account sulla piattaforma Sviluppo Toscana?

R: No, è necessario essere in possesso di un account per ogni progetto che si desidera presentare, ciascuno associato al beneficiario che presenta domanda. I CCN congiunti al CCN beneficiario non devono richiedere alcun account.

D: Se un CCN ottiene un account e poi non presenta domanda per svariate ragioni, succede qualcosa?

R: Non succede nulla, l'account rimarrà su piattaforma ma non sarà associato ad alcun progetto presentato. Non preclude la partecipazione ad altre iniziative o non preclude la presentazione sul medesimo bando di un'altra domanda a nome del medesimo CCN.

D: Il Centro Commerciale Naturale è tenuto ad avere indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), oppure tale indicazione è opzionale?

R: Il possesso di un indirizzo PEC e la sua indicazione all'interno dell'anagrafica del soggetto è condizione obbligatoria per la compilazione e salvataggio della scheda e della domanda medesima. Pertanto il Centro Commerciale Naturale che intende presentare domanda è tenuto a possedere indirizzo PEC.

Si specifica altresì che il possesso di un indirizzo PEC per ogni impresa è reso obbligatorio come previsto dall'Art. 5, comma 1 e 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221. Nello specifico tale art. riporta che “l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle **imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione** al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane **successivamente alla data di entrata in vigore della legge** di conversione del presente decreto. comma 2. Le **imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.** L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.”

D: E' necessaria la marca da bollo?

R: Sì, nell'apposita dichiarazione denominata “Domanda di Aiuto” è necessario indicare gli estremi della Marca da Bollo del valore di 16,00 €.

D: Uno stesso soggetto può presentare più domande?

R: NO. Come indicato all'art. 2 del Bando, un soggetto beneficiario può presentare una sola domanda. La presentazione di più domande comporta la non ammissibilità di tutte le domande presentate da tale soggetto.

D: La domanda deve essere presentata da un solo soggetto o può essere presentata anche da più soggetti in aggregazione?

R: La domanda deve essere presentata da uno ed un solo soggetto, che possieda i requisiti richiesti dal bando. Nel caso altri soggetti, con analoghi requisiti come sopra specificato, siano interessati al progetto, possono fornire apposita dichiarazione congiunta come indicato all'art. 5 dl Bando. Tali soggetti non risulteranno in alcun modo beneficiari del contributo. Beneficiario del contributo è solo il soggetto proponente che presenta la domanda e tutta la documentazione richiesta. Solo tale soggetto presenterà la rendicontazione dei costi e riceverà il contributo concesso. Tutte le fatture dovranno essere intestate a tale soggetto e i pagamenti effettuati solo dal medesimo soggetto.

Spese ammissibili

D: Quali sono le spese ammissibili?

R: Le spese ammissibili sono indicate all'art. 3 del Bando. Nello specifico:

- a) costi generali di assistenza tecnica (coordinamento e gestione) al progetto nel limite del 10% dei costi rendicontati, con un massimale di 5.000 euro;
- b) acquisto di servizi promozionali con un massimale di 10.000 euro;
- c) acquisto di materiali di promozione commerciale collettiva;
- d) forniture di beni e servizi innovativi destinati alla collettività dei soci.

Si ricorda che l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario risulta ammissibile solo se non sia recuperabile, come previsto dal primo comma dell'art. 7 del D.P.R. 196/2008.

D: Da quando sono ammissibili le spese?

R: Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Se un soggetto risulta ammesso a contributo ed intende rendicontare spese antecedenti la data di comunicazione di ammissione al finanziamento, è tenuto a fornire a Sviluppo Toscana, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento, relativa dichiarazione di inizio attività precedente a tale data, pena la non ammissibilità delle medesime spese.

D: Il Centro Commerciale Naturale beneficiario del contributo può rendicontare costi o altre forme relative a spese sostenute, senza presentare relativi giustificativi e ricevute di quietanza (pagamenti)?

R: No, solo le spese effettivamente sostenute e correttamente quietanzate entro i termini previsti dal bando, che ricadano nelle voci di spesa previste dal bando, possono essere considerate ammissibili. Tutte le altre tipologie di spese o costi sostenuti dal Centro Commerciale Naturale che non siano corredate di relativo giustificativo di spesa e quietanzate non sono ammissibili.

D: Possono essere rendicontate spese di personale o altre voci non contemplate nell'elenco di cui sopra art. 3 del Bando?

R: Le uniche spese considerate ammissibili sono quelle indicate all'art. 3 del Bando. Altre categorie di spesa non possono essere considerate eleggibili.

D: Se un soggetto è interessato al progetto e desidera presentare domanda congiunta con il soggetto beneficiario capofila, deve produrre particolari documenti?

R: In tal caso, come indicato all'art. 5, tale soggetto deve sottoscrivere dichiarazione congiunta come da modello approvato con Decreto di approvazione Bando N° 1338 del 31.03.2014.

Inoltre, come indicato all'art. 5 tale soggetto deve possedere tutti i requisiti oggettivi di ammissibilità richiesti per il soggetto beneficiario. Pertanto devono essere forniti (come per il soggetto beneficiario):

- atto costitutivo con statuto e regolamento del soggetto beneficiario avente data antecedente alla quella di presentazione della domanda da cui si evinca la natura di Centro Commerciale Naturale;
- atto da cui si evinca che il Comune in cui il soggetto beneficiario aggrega le imprese abbia istituito il centro commerciale naturale nell'ambito territoriale in cui il soggetto beneficiario opera;

D: Il Centro Commerciale Naturale può rendicontare fatture emesse allo stesso per prestazioni di servizi rese dalle imprese socie di tale Centro Commerciale?

R: L'acquisto da soci è limitata dalla normativa vigente in materia di collusione e collegamento tra i soggetti che partecipano al progetto finanziario. Se un soggetto detiene una quota almeno pari al 25% della rappresentanza sociale di un altro soggetto, i due soggetti sono collegati.

Considerato che l'associazione tra imprese che operano all'interno di un centro commerciale naturale è finalizzata allo sviluppo di quelle stesse imprese e che le iniziative finanziate con risorse pubbliche sono di importo esiguo, limitato ad un massimo di 50.000 euro, al fine di ottemperare alle finalità del Centro Commerciale Naturale stesso, si precisa quanto segue. Il divieto ad acquisire beni e servizi dai propri soci è limitata ai soli soci che svolgono funzioni direttive nell'associazione, in ogni forma essa venga espressa. Quindi tutti i soci che non ricoprono cariche all'interno dell'associazione e non abbiano parentela fino al quarto grado con i soci che ricoprono cariche direttive nell'associazione, possono svolgere la loro attività di fornitura di beni e servizi verso l'associazione senza sottostare al divieto.

D: Quanto può essere chiesto di contributo per ogni progetto?

R: Il contributo non può essere richiesto più del 50% del costo totale progetto con il limite in valore assoluto di 50.000 €. Se viene chiesto un contributo per una percentuale superiore al 40% (40,01% è da considerarsi superiore) non viene assegnato alcun punteggio di premialità. Se viene chiesto un contributo per una percentuale compresa tra il 30,01% e il 40% vengono assegnati 3 punti di premialità, se viene chiesto un contributo per una percentuale **uguale o** inferiore al 30% vengono assegnati **9** punti di premialità (in quanto il punteggio è cumulabile, pertanto 3 punti -inferiore al 40% + 6 punti -inferiore al 30% = 9 punti complessivi).

D: Il contributo assegnato è soggetto a ritenuta d'acconto?

R: Sì, come indicato all'art. 4 del Bando, il contributo regionale è soggetto a ritenuta d'acconto del 4%, a norma del DPR 600/1973 articolo 28 comma 2°, qualora il soggetto beneficiario non dichiari che il contributo è destinato all'acquisizione di beni strumentali. E' disponibile su piattaforma Sviluppo Toscana la dichiarazione relativa.

D: Il contributo totale pubblico destinato al soggetto può essere superiore a quello massimo previsto dal bando in termini di percentuale di contributo massimo richiedibile pari al 50%?

R: Il contributo erogato dalla Regione Toscana con il presente bando è regolato dalle norme sugli aiuti alle imprese in *de minimis*.

D: Il contributo assegnato è soggetto a alla regola *de minimis*?

R: Sì, come indicato all'art. 4 del Bando, il contributo è soggetto alla regola del *de minimis* di cui al Reg.CE n. 1998/06 e successive modifiche che prevede che l'importo complessivo degli aiuti in *de minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare Euro 200.000 sul periodo dei tre anni precedenti a quello del presente bando, e che tale massimale si applica indipendentemente dalla forma di aiuti o dell'obiettivo perseguito. E' disponibile su piattaforma Sviluppo Toscana la dichiarazione relativa.

D: Per quanto concerne la fideiussione, nel caso non venga richiesto alcun anticipo ma si arrivi alla rendicontazione finale è sempre necessaria la fideiussione?

Qualora il beneficiario anticipi la spesa del primo 50% del progetto e provveda a rendicontare tale spesa potrà ottenere l'erogazione della quota di contributo corrispondente senza la presentazione della fideiussione a condizione che abbia rendicontato almeno una somma pari a 30.000 euro

Punteggi di valutazione e premialità

D: Per ottenere i punteggi di premialità indicati dal Bando, è necessario fornire specifica documentazione?

R: In base a quanto indicato dal Bando art. 5, al fine di ottenere i vari punteggi di premialità oggettivi, è necessario fornire relativa documentazione (dichiarazioni, certificazioni, attestati, ecc, a seconda del criterio preso in esame). Nella scheda tecnica da compilare on-line su piattaforma Sviluppo Toscana, nella Sezione 5- Elementi per la valutazione del progetto, per ogni criterio di

valutazione/premialità, è presente un campo di up-load, per il caricamento del relativo certificato/attestato/documento.

Come indicato all'art. 5 del Bando, il punteggio è assegnato esclusivamente in base alla documentazione presentata entro i termini e comprovante l'esistenza delle condizioni per ottenere il punteggio sopraindicato. Pertanto se il soggetto beneficiario indica come punteggio atteso un punteggio di premialità corrispondente ad un criterio, ma non fornisce relativa dichiarazione o documentazione attestante il diritto a ricevere tale punteggio, in fase istruttoria il punteggio NON verrà assegnato. Si precisa che, come indicato dal Bando, non è possibile richiedere integrazioni in merito.

D: Per quanto riguarda il punteggio assegnato relativamente all'interesse del Comune no della CCIAA al progetto, è sufficiente presentare la delibera di giunta o una dichiarazione di interesse?

R: No, risulta necessario fornire la determina del Comune o della Camera di Commercio che attesti tale interesse.

D: Nel caso il soggetto beneficiario sia iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di riferimento, ma gli altri soggetti che hanno firmato dichiarazione congiunta non posseggano tale iscrizione, vengono comunque assegnati i 5 punti?

R: NO, in caso vi siano più soggetti che abbiano presentato dichiarazione congiunta, il requisito di iscrizione al Registro delle Imprese deve essere posseduto da tutti i soggetti di cui sopra, al fine di ottenere il punteggio indicato, come indicato all'art. 5 del Bando.

D: Per l'assegnazione del punteggio inerente la quota sociale, si fa riferimento solo all'unico soggetto beneficiario del contributo oppure anche agli eventuali soggetti che abbiano sottoscritto dichiarazione congiunta?

R: Come indicato all'art. 5 del Bando, tale punteggio fa riferimento solo alle imprese associate al soggetto beneficiario. Pertanto il punteggio viene assegnato sulla base della quota sociale riferita alle imprese associate al soggetto capofila che presenta domanda e che risulta essere l'unico beneficiario del contributo.

D: Per l'assegnazione del punteggio inerente imprese riconosciute come Emporio Polifunzionale, si fa riferimento solo all'unico soggetto beneficiario del contributo oppure anche agli eventuali soggetti che abbiano sottoscritto dichiarazione congiunta?

R: Come indicato all'art. 5 del Bando, tale punteggio fa riferimento solo alle imprese associate al soggetto beneficiario. Pertanto il punteggio viene assegnato sulla base del numero delle imprese riconosciute come Emporio Polifunzionale associate al soggetto capofila che presenta domanda e che risulta essere l'unico beneficiario del contributo.

D: Associazione di II Livello: quando si applica la premialità? Se ad esempio viene costituito un soggetto che raggruppa CCN diversi (ad esempio soggetti giuridici, associazioni di strada preesistenti che però non hanno il riconoscimento con delibera di Giunta o Consiglio comunale) , si applica lo stesso la premialità?

R: La premialità di 2 punti viene applicata solo quando il soggetto beneficiario opera anche per conto di altri soggetti aventi le caratteristiche di "soggetto beneficiario" che abbiano sottoscritto dichiarazione congiunta con il beneficiario titolare della contributo.

Nello specifico, se un CCN è stato costituito in data antecedente la data di presentazione domanda e il medesimo raggruppa in un unico soggetto più di un CCN, lo stesso vale come soggetto singolo e non vengono assegnati i 2 punti.

Se un CCN presenta domanda e viene fornita dichiarazione congiunta di interesse da parte di un altro CCN (non incluso nel CCN beneficiario), allora possono essere assegnati i 2 punti, sono a condizione che il CCN congiunto abbia i requisiti di ammissibilità previsti per il soggetto beneficiario, cioè sia regolarmente costituito in data antecedente la data di presentazione domanda,

abbia statuto e regolamento atti, ed il Comune lo abbia formalmente riconosciuto. Tali documenti devono essere forniti in fase di presentazione domanda come sopra precedentemente indicato.

D: Se una associazione di CCN risulta avere le caratteristiche di ammissibilità e presenta domanda allegando dichiarazione congiunta con altro/i soggetto/i CCN appartenenti alla medesima associazione, può ottenere il punteggio premiale previsto dal bando per la partecipazione congiunta?

R: No, come sopra indicato, se l'associazione si presenta come soggetto beneficiario, per ottenere tale punteggio deve essere congiunta con altra associazione di CCN non appartenente alla medesima associazione che presenta domanda.

D: Se viene presentato atto di interesse al progetto da parte della Provincia, possono essere assegnati i 3 punti inizialmente previsti e poi tolti dal Bando?

R: No, il Bando, in virtù delle nuove normative nazionali introdotte, non li prevede più e pertanto non verranno in alcun modo assegnati.

D: La dichiarazione congiunta dei CCN deve essere obbligatoriamente firmata digitalmente da ogni soggetto congiunto, oppure può essere anche firmata in maniera calligrafica?

R: Tale dichiarazione deve obbligatoriamente essere firmata digitalmente da ogni soggetto congiunto, pena la non assegnazione del relativo punteggio. In particolare tutte le dichiarazioni che devono essere caricate sulla piattaforma (e non compilate on line) che riguardano il soggetto che presenta la domanda (o i soggetti nel caso del progetto congiunto) vanno firmate con firma digitale valida, pena la non assegnazione del relativo punteggio. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni che riguardano soggetti terzi, ad es i CAT per la dichiarazione relativa ad Emporio Polifunzionale, è sufficiente anche la firma calligrafica di tale soggetto.